



Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti * Revisori Legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 03 del 25/01/2017



LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA DIVENTA "PER CASSA"

Riferimenti normativi:

- art. 1 co. 18-23 D.L. n. 193/2016 (Legge di Bilancio 2017)

NOVITA': A partire dall'1 gennaio 2017 i soggetti in contabilità semplificata determineranno il loro reddito in base al principio di cassa, anziché per competenza.

Tale regime è previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva – imprese individuali, società di persone) che NON superano i seguenti limiti di ricavi:

- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ciò comporta alcune modifiche nella tenuta delle scritture contabili:

- i contribuenti dovranno annotare cronologicamente in appositi registri tutti gli incassi e pagamenti effettuati;
- per ciascuna spesa e ricavo dovranno essere fornite:
 - a) l'importo;
 - b) le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento/incasso (generalità, indirizzo, Comune di residenza);
 - c) gli estremi del documento;
- il tutto dovrà essere annotato in maniera cronologica e non oltre 60 giorni dalla data di avvenimento;
- i componenti per cui non si applica il regime di cassa vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il principio di cassa deve essere applicato praticamente a tutti i componenti positivi, nella fattispecie i **ricavi** (ex art. 85 Tuir), i **dividendi** e gli **interessi** (art. 89 Tuir) e ai costi intesi come **"l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo d'imposta"**.

Rimangono contabilizzati per competenza:

- ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- canoni di leasing;
- perdite su beni strumentali e perdite su crediti;
- proventi degli immobili non strumentali;
- plusvalenze e sopravvenienze attive, e deducendo le spese sostenute, le minusvalenze e le sopravvenienze passive;



partner

Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * <http://www.sarragioto.it>

- operazioni senza corrispettivo (autoconsumo, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa);
- spese di manutenzione per prestazioni di lavoro, relative a più esercizi e concernenti gli immobili-patrimonio;
- oneri di utilità sociale;
- ammortamenti e accantonamenti per quiescenza.

Il regime per cassa prevede inoltre che nel primo anno di formazione del bilancio di esercizio, ovvero il 2016, vi sia la **sottrazione delle rimanenze finali** realizzate nel corso dell'ultimo anno soggetto al regime di competenza, questo al fine di evitare episodi di duplice tassazione. In altre parole, le rimanenze finali del 31.12.2015 diventeranno costo deducibile al 31.12.2016 e nel 2016 non potranno essere rilevate rimanenze finali. A regime, le rimanenze iniziali e finali non concorreranno più alla formazione del bilancio di esercizio.

L'impresa che applica il criterio di cassa deve conservare, ai fini di eventuali controlli dichiarativi:

- la documentazione relativa agli incassi e pagamenti (estratti conti bancari);
- le ricevute delle operazioni non tracciabili (comprese quelle su acconti);
- memoria delle rimanenze, anche se non più concorrenti alla formazione del reddito, poiché possono continuare verifiche sulla base delle giacenze di magazzino.

La Legge di Bilancio prevede tuttavia una semplificazione: è consentito tramite l'esercizio di un'opzione di durata *triennale*, di **evitare le suddette annotazioni in apposito registro considerando incassate e pagate le fatture al momento della registrazione ai fini Iva.**

Rimane concesso ai soggetti naturalmente in regime semplificato, di poter esercitare l'opzione per il passaggio alla contabilità ordinaria.

Riassumendo, quindi, per chi si trova in regime di contabilità semplificata le casistiche consentite sono:

- 1)** adottare il regime di cassa puro (liquidazioni Iva per competenza e determinazione redditi per cassa in base agli effettivi incassi e pagamenti);
- 2)** adottare il regime di cassa semplificato (liquidazioni Iva e determinazione redditi per cassa, considerando incassate le fatture/corrispettivi e pagati gli acquisti al momento della registrazione ai fini Iva);
- 3)** optare per il passaggio al regime di contabilità ordinaria.

Lo Studio provvederà a contattare i clienti interessati dalla nuova normativa per verificare quale casistica applicare a ciascuno di loro.

Arsego, 25 gennaio 2017

Studio Sarragioto

